



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIANCIO	MARIO ROSARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PIERONI	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2577/2017
depositato il 15/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 22563/2016 Sez:47 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

contro:
CAMERA COMMERCIO ROMA UFF. DIRITTO ANNUALE

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130346556936000 DIR.ANNUO CCIAA 2011

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2577/2017

UDIENZA DEL

04/04/2018 ore 09:30

N° 3064/18

PRONUNCIATA IL:

04/04/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/05/18

Il Segretario

Bore

FATTO E DIRITTO

La ricorrente _____ proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento per l'importo di € 342,39 ad essa richiesto, a titolo di omesso versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Roma per l'anno 2011; affermava l'inesistenza del diritto vantato dalla Camera di Commercio, avendo la società presentato il bilancio di liquidazione e la contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese nel 1992; deduceva che la Camera di Commercio avrebbe dovuto iniziare d'ufficio il procedimento di cancellazione per il mancato compimento di atti di gestione per tre anni; rilevava di non aver avuto alcun previo avviso di accertamento ed eccepeva la carenza di motivazione della cartella. Camera di Commercio ed Equitalia Sud contestavano il ricorso.

La CTP di Roma, rilevato che la _____ era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25.2.2015, su richiesta del Giudice del Registro del 12.2.2015; ritenuto che la ricorrente non si era attivata per la cancellazione mentre non vi era l'obbligo del Giudice di procedere d'ufficio; ritenuto non sussistere un obbligo di previa comunicazione od avviso, essendo il presupposto l'iscrizione nel Registro e ritenuta la cartella sufficientemente motivata, rigettava il ricorso.

Propone appello la _____, deducendo che la società era in liquidazione dal 1992 e che né allora, né dopo l'entrata in vigore del DPR 247/2004, che prescriveva la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, la Camera di Commercio aveva provveduto a cancellarla, malgrado il mancato compimento di atti di gestione per tre anni. Deduce altresì la mancanza di motivazione circa l'irregolarità della cartella, per mancata previa notifica dell'avviso di accertamento o di richiesta di chiarimenti e la inidonea motivazione della cartella.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia Servizi di Riscossione, eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Servizio di Riscossione l'idoneità della motivazione della cartella.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Servizio di Riscossione dell'Agenzia delle Entrate è infondata, avendo la ricorrente fatto ricorso anche su questioni riguardanti la procedura, in particolare sull'inidonea motivazione della cartella; l'appello sul punto peraltro va respinto, essendo stata regolarmente notificata la cartella, contenente quanto richiesto dalla legge.



Nel merito, l'appello trova fondamento. L'art 3 DPR 23.7.2004 n 247 prevede, nel caso di società di persone, l'avvio d'ufficio del procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese, al ricorrere di determinate ipotesi. Una di queste è data dal mancato compimento di atti di gestione della società, per tre anni consecutivi. Tale evenienza certamente ricorre nel caso di specie, essendo stata la società posta in liquidazione con richiesta di cancellazione nel 1992. L'ufficio del Registro delle Imprese, dopo tre anni dall'entrata in vigore del citato Decreto, avrebbe dovuto procedere alla cancellazione della società in esame, mentre è rimasto inerte. Non può pertanto richiedersi il pagamento di un diritto camerale, dovuto in conseguenza di un comportamento di inerzia dell'Ufficio e l'appello proposto va accolto, con annullamento della cartella in esame e condanna degli appellati alla rifusione delle spese.

PQM

Accoglie l'appello della società contribuente e condanna gli appellati in solido alla refusione delle spese dei due gradi, liquidate in € 600,00.

Roma 4 aprile 2018.

Il giudice est.



Il presidente

